



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Istituzioni  
Scolastiche statali e paritarie  
LORO SEDI

e p.c. Al Capo Gabinetto  
SEDE

Al Direttore Generale per lo studente,  
l'integrazione e la partecipazione - SEDE

Al Direttore Generale per gli Ordinamenti  
scolastici e la valutazione del sistema  
nazionale di istruzione – SEDE

Al Direttore Generale per il Personale  
Scolastico - SEDE

**Oggetto:** Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti

Al fine di corrispondere alle richieste pervenute dalle singole scuole si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti e spunti di riflessione in ordine agli alunni con bisogni educativi speciali.

L'inclusione scolastica rappresenta un valore primario nell'ambito delle politiche scolastiche nazionali. Essa si ispira ai principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale di ogni cittadino; tali principi si sono concretizzati nell'applicazione delle norme previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla Legge 8 ottobre 2010 n. 170 e, per quanto concerne gli alunni le cui condizioni non rientrano nelle previsioni delle norme sopra citate, dalle indicazioni presenti nella Direttiva Ministeriale del 27.12.2012, dedicata a definire gli strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES).

A questo riguardo, l'attenzione ai bisogni educativi speciali era già ampiamente sottolineata nelle *Indicazioni nazionali per il curricolo* (2012), laddove, nel capitolo "Una scuola di tutti e di ciascuno" si precisa che *"Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell'offerta formativa"*.

Anche la Legge 13 luglio 2015, n. 107, individua espressamente fra gli obiettivi formativi prioritari del sistema d'istruzione il *"potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati"* (Art. 1, comma 7, lett. I).

I principi concernenti l'attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali sono stati declinati in precise modalità operative diffuse mediante la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, la Nota MIUR 27 giugno 2013 prot. n. 1551 e la Nota MIUR prot. n. 2563 del 22 novembre 2013, che delineano le strategie di intervento a favore degli alunni con bisogni educativi speciali, nonché offrono indicazioni in merito alla redazione del Piano didattico personalizzato per gli alunni con bisogni educativi speciali.



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

Tali disposizioni mirano ad assicurare agli alunni con bisogni educativi speciali, bisogni che possono assumere anche forma transitoria, gli adeguati strumenti di supporto indispensabili per la loro partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza con gli altri compagni e compagne di classe. In questa prospettiva, il Piano Didattico Personalizzato non deve essere un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento condiviso per consentire ad un alunno di dialogare e di cooperare con il gruppo classe, nell'ottica della progettazione inclusiva di classe, della corresponsabilità educativa di ogni componente scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi previsti secondo il ritmo e lo stile di apprendimento di ciascuno.

Esistono, infatti, caratteristiche personali, collegate all'esperienza vissuta e a condizioni di salute, anche di natura transitoria, che necessitano di tutela, di "cura educativa", che si esplicita nel Piano Didattico Personalizzato. Esso ha, pertanto, la funzione, anche con riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali, di dichiarare e di sistematizzare gli interventi educativi e didattici, di coinvolgere attivamente la famiglia, nonché di garantire la verifica e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

È anche attraverso tale strumento che si realizza un sistema scolastico più equo ed inclusivo, in cui la prospettiva pedagogica rivesta maggiore significatività di quella clinica. Non è pertanto la logica dell'adempimento burocratico a dover prevalere, quanto il principio della già citata "cura educativa", fondato sulla responsabilità del docente - o meglio, dei team docenti e dei consigli di classe - e sulla corresponsabilità dell'azione educativa.

A tale riguardo è utile precisare che, nella scuola dell'infanzia, sarebbe più opportuno, qualora dall'osservazione sistematica emergano elementi riferibili a condizioni particolari e a bisogni educativi speciali, fare riferimento a un profilo educativo o altro documento di lavoro che la scuola in propria autonomia potrà elaborare e non ancora a un *Piano Didattico Personalizzato*. In sintonia con quanto già chiarito in precedenti documenti ministeriali (Linee guida allegate al D.M. 12 luglio 2011), il precocismo nell'insegnamento della letto-scrittura, ossia l'avvio di attività precipuamente didattiche, è infatti da evitare.

D'altro canto, secondo i parametri della *Consensus Conference* del 6-7 dicembre 2010, la certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento non può essere rilasciata prima del termine del secondo anno di scuola primaria.

Appare altresì vero che proprio negli anni dell'infanzia vengano manifestandosi situazioni di problematicità che soltanto in un secondo tempo si rivelano come veri e propri disturbi.

È pertanto della massima importanza svolgere osservazioni quanto più possibile sistematiche e coerenti rispetto ai comportamenti attesi, sulla base dell'età anagrafica, da parte di ciascun bambino. Ciò anche al fine di dare continuità all'azione pedagogica e rafforzando un dialogo fra gli insegnanti della scuola dell'infanzia e gli insegnanti della scuola primaria.

### **Esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo**

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in materia di esami di Stato conclusivi del primo ciclo e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, non contiene specifiche norme relative agli alunni con bisogni educativi speciali.

Pertanto, con apposita nota in corso di emanazione da parte della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione relativa allo svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo di istruzione, saranno fornite utili precisazioni anche con riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali. Inoltre, con l'ordinanza



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

ministeriale n. 205 dell'11/03/2019 relativa agli esami di Stato per i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, all'art. 21, sono state fornite istruzioni anche con riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali.

**Alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo**

In base alle segnalazioni ricevute dalle scuole e alle comunicazioni scientifiche dei settori accademici di riferimento, emerge come fra la popolazione scolastica siano presenti bambini ad alto potenziale intellettivo, definiti *Gifted children* in ambito internazionale. A seguito dell'emanazione della Direttiva 27.12.2012, molte istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni e studenti nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali. Tale prassi, assolutamente corretta, attua la prospettiva della personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa.

Anche in questo caso la strategia da assumere è rimessa alla decisione dei Consigli di Classe o Team Docenti della primaria che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP.

**Portale italiano per l'inclusione scolastica**

E' in fase di rinnovo il Portale italiano per l'inclusione scolastica ([bes.indire.it](http://bes.indire.it)), realizzato in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Il portale si articola in diverse aree, fra le quali: *Normativa*, con la raccolta di tutte le disposizioni in materia di disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali; *Istituzioni*, contenente i riferimenti dei vari organismi preposti all'inclusione scolastica, dall'Osservatorio del MIUR all'Agenzia europea per i Bisogni Educativi Speciali; *Associazioni e famiglie*, dove è possibile reperire informazioni utili e video lezioni ad esse dedicate; *ICF*, contenente documenti, testi scientifici e la raccolta delle esperienze condotte nell'ambito del progetto sperimentale del MIUR; *Risorse*, con il sito *Handitecno* dedicato agli ausili per la disabilità e il nuovo portale *S.D-Quadro*, con circa sei mila schede che descrivono altrettanti software didattici, molti dei quali scaricabili gratuitamente; *Faq*, con le domande più ricorrenti in materia di inclusione. Completano il portale l'area con la catalogazione delle *Esperienze* condotte dalle scuole e una sezione informativa dedicata all'aggiornamento, dove il personale scolastico potrà reperire video lezioni ed altro materiale multimediale, selezionato da un comitato tecnico composto dai rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane.

Si ringrazia e si confida nello sperimentato spirito di collaborazione

Il Capo Dipartimento  
Carmela Palumbo